



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 156/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETÀ
PUBBLISERVICE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “MOLISE MIO”) PER LA PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3,
COMMA 7, DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. MOLISE N. 4/2018 - PROC. 41/18/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’Allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Molise, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto n. CONT/04/2018 del 2 marzo 2018, ha contestato alla società Pubbliservice S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Molise mio*”, la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per non aver rispettato l’obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali nel periodo compreso nella settimana del 5 dicembre 2017 all’11 dicembre 2017 avendo il suddetto servizio di media audiovisivo trasmesso programmi, ad esclusione delle repliche, per ore 20:00:18 durante la settimana monitorata.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 6 aprile 2018 scritti difensivi (prot. n. 3829/18) ed ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestatigli. Nella memoria la predetta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

società ha affermato che *«la norma contestata non impone la messa in onda di almeno 24 ore di audiovisivi inediti, bensì impone la messa in onda di 24 ore di contenuti audiovisivi che non siano ripetizione di altri programmi o immagini fisse, dove per “ripetizione di programmi” si intendono i contenuti trasmessi da altre emittenti anche in contemporanea»*.

In sede di audizione, ritualmente esperita in data 19 aprile 2018, i rappresentanti della società in questione si sono riportati integralmente agli scritti difensivi prodotti.

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria pervenuta, conformemente a quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni Molise, (cfr. verbale n. 14 del 10 maggio 2018) ritiene che la società Pubbliservice S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Molise mio*”, abbia commesso la violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Dall’esame della documentazione versata in atti, questa Autorità, infatti, non ritiene accoglibili le giustificazioni fornite dalla società per giustificare l’insufficiente messa in onda di programmi, con durata inferiore alle 24 ore, escludendo quelli in replica, trasmessi nel periodo sottoposto ai controlli. Il tenore letterale della norma contestata è infatti chiaro nello stabilire che *“il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse”*. La norma in questione, non si riferisce in alcun modo alla fattispecie indicata dalla suddetta Società che fa invece riferimento alla *“ripetizione di programmi”* di diverse emittenti, ma alla ripetizione di programmi intesa come replica degli stessi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, deve ritenersi di lieve entità anche in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti e della circostanza per la quale la condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la società.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il predetto fornitore del servizio di media non ha dimostrato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società Pubbliservice S.r.l., per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), somma pari a al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Pubbliservice S.r.l, cod. fisc. 003188220944, con sede legale in via Viale dei Pentri, n. 187 (Isernia), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario, "*Molise mio*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 156/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 156/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi